



**Comune di MONTEFALCO**  
(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO**

**IUC**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**

“Componente IMU”

Approvato con atto C.C. n. 27 del 09.09.2014

*(in vigore dall' 01.01.2014)*

## **REGOLAMENTO IUC**

### Art. 1

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Montefalco in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

### Art. 2

#### **COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC è composta da:
  - a. l'**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
  - b. e da una componente riferita ai servizi, che si articola:
    - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
    - e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

### Art. 3

#### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina: a) le aliquote e detrazioni IMU; b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati. c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

### Art. 4

#### **DICHIARAZIONI**

1 I soggetti passivi della IUC presentano le dichiarazioni relative alle singole componenti tributarie entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2 La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3 Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria IMU continuano ad applicarsi le disposizioni ed il modello ministeriale di cui al Decreto del 30 ottobre 2012 -Min. Economia e Finanze.

4 Rispetto alla componente tributaria TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, **esclusivamente** nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

5 Per la dichiarazione relativa alla componente tributaria TARI si rimanda a quanto espressamente previsto dallo specifico Regolamento. In sede di prima applicazione della TARI, in assenza di variazioni, resta valido quanto già dichiarato o accertato ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

#### Art. 5

### MODALITA' DI VERSAMENTO

1 Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

#### Art. 6

### SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge: **16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo .

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come previsto da disposizioni comunali nel rispetto di norme statali.

#### Art. 7

### COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1 Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

2 Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

#### Art. 8

### RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

#### Art. 9

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

- 1 Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

#### Art. 10

### **ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI**

- 1 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 2 In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 3 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 4 In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- 5 In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
- 6 Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 7 Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
- 8 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Art. 11

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

- 1 Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del

pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2 Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3 Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

#### Art. 12

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

#### Art. 13

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01-01-2014.

## Regolamento "IMU" (Imposta municipale propria)

### Art. 14

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1 Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **IMU** (Imposta municipale propria) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
- 3 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

### Art. 15

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili a qualsiasi uso destinati, non adibiti ad abitazione principale ad esclusione di quelli iscritti alle categorie catastali A1, A8, A9. ed aree fabbricabili siti nel territorio del Comune.

### Art. 16

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono: a) il proprietario di fabbricati a qualsiasi uso destinati e di aree fabbricabili, b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

### Art. 17

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Montefalco, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### Art. 18

#### ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1 Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2 Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**, a condizione che non risultino locate.
- 3 Si considerano abitazioni principali quelle utilizzate dall' ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
  
- 4 Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

#### Art. 19

#### RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI D' IMPOSTA

- 1 Il Comune di Montefalco nella delibera consiliare in cui stabilisce le aliquote annuali dell' IMU può prevedere diverse aliquote agevolate e/o riduzioni per particolari casi di utilizzo dell' immobile:
  - nel caso di comodato d' uso gratuito dell' immobile in favore di familiari del proprietario;
  - nel caso di immobili utilizzati per attività produttive, commerciali artigianali;
  - in altri casi e per alcune categorie di contribuenti qualora lo richiedano particolari esigenze di carattere sociale, di sviluppo economico a cui il Comune deve rispondere nell' ambito della propria autonomia e dei propri compiti istituzionali e statutari.
- 2 Le previsioni di cui al punto 1 si inquadrano e sono consentite esclusivamente nel rispetto prioritario e rigoroso dei principi di equilibrio e pareggio di bilancio.
- 3 La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti fabbricati:
  - per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del DLgs 42/2004;
  - per i fabbricati inagibili, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria .

## Art. 20

### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

- 1 La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
- 2 Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l'anno 2013.
- 3 Le disposizioni di cui al precedente comma 2 non si applicano qualora il valore risulti da atti notarili di trasferimento di proprietà.
- 4 Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
- 5 Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.
- 6 Nel caso di vendita dell'area ai fini della IUC e degli accertamenti della stessa si applica il valore dichiarato nel rogito e non quelli
- 7 I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.
- 8 Sono assimilati ai fini della tassazione alle aree fabbricabili gli immobili risultanti in catasto nella categoria catastale "F2" (denominate "unità collabenti") considerando il valore riferito alla volumetria realizzabile.

## Art. 21

### **IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'IMU non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore a 12,00 euro.

## Art. 22

### **ENTRATA IN VIGORE - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, entra in vigore il 01.01.2014 e sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria di cui alla Delibera C.C. n. 40 del 25.10.2012.